

Cl:8.10
Fasc:N.4.1/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RIPRESA DISCARICA MINERARIA DI QUARZITE (BARGIOLINA) IN LOCALITÀ "TRE FONTANE", NEL COMUNE DI SANFRONT.

PROPONENTE: DOSSETTO F.LLI LAVORAZIONI PIETRE S.N.C. DI DOSSETTO ALEX & C., VIA GIANNOTTI N. 16, 12030 - SANFRONT.ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16.02.2023 con prot. di ric. n. 9781, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Dossetto F.lli Lavorazioni Pietre s.n.c. di Dossetto Alex & C., con sede legale in Via Giannotti n. 16 a Sanfront;
- con nota provinciale prot. n. 10992 del 22.02.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 22 febbraio al 23 marzo 2023;
- con nota prot. n. 11004 del 22.02.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- con nota prot. ric. n. 13243 del 03.03.2022, il **Comune di Sanfront**, dopo aver esaminato gli elaborati prodotti, esprime un primo parere favorevole a condizione che il tracciato temporaneo della viabilità di servizio principale al polo estrattivo "monte bracco" sia sempre mantenuta libera ed in perfette condizioni di manutenzione in quanto la medesima viene anche utilizzata per l'accesso alle proprietà comunali. A lavori ultimati la medesima dovrà essere ripristinata nel suo sedime originario nello stato di ordinarietà. Questo Comune si riserva di inoltrare ulteriori disposizioni prescrittive nelle fasi successive di disamina della pratica, qualora necessarie, prima dell'autorizzazione finale.

- con nota prot. ric. n. 17772 del 22.03.2022, **l'ASL CN1**, seguito dell'esame della documentazione, ha espresso le seguenti osservazioni:

“Il progetto prevede la ripresa di una discarica mineraria di quarzite (Bargiolina) in località "Tre Fontane", nel comune di Sanfront. Tale località è posta lungo il versante con esposizione meridionale del Monte Bracco, ad una distanza - in linea d'area - pari a circa 3 km in direzione nord-nord-est dal concentrico di Sanfront. L'area in disponibilità alla ditta è compresa tra le quote di ca. 1.460 m s.l.m. e 1.440 m s.l.m. e presenta un'estensione areale di poco inferiore ai ca. 10.500 mq. (ca. 10.446 mq). Il progetto proposto per la cava prevede un'unica fase quinquennale di lavorazione, in cui l'intera area verrà suddivisa in 3 sotto-ambiti, che verranno interessati dall'estrazione del materiale in modo consequenziale.

L'escavazione del materiale avverrà dapprima nella parte meridionale per poi procedere successivamente in quella settentrionale. Mediante una benna vagliatrice si procederà contestualmente allo scavo e alla selezione del materiale utile che verrà caricato sul camion diretto al magazzino, lasciando in loco direttamente il materiale di scarto. Saranno previste in loco aree di stoccaggio del materiale utile, del materiale di scarto e del terreno vegetale. Contestualmente ad ogni fase è prevista la sistemazione definitiva di alcuni settori che progressivamente non verranno più interessati dalla coltivazione.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta proponente, che:

- la scelta del sito risulta obbligata in quanto confinata nell'ambito dei limiti delle aree in disponibilità alla Ditta richiedente;
- l'area di progetto è ubicata nell'ambito dell'unico polo estrattivo del Monte Bracco dal quale si ricava la quarzite di Barge (bargiolina), in un settore adibito in passato già a discarica e, pertanto, nell'ottica del riuso di materiale già rimaneggiato, permette di non alterare aree attualmente intonse;
- non è prevista la realizzazione di nuove strade (salvo lo spostamento temporaneo del tracciato della viabilità di accesso al polo estrattivo) in quanto il sito è facilmente raggiungibile dai mezzi d'opera tramite la viabilità già esistente;
- la ripresa dell'attività estrattiva nel sito in esame non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali quali, ad esempio, il rumore (visto la presenza in sito di un unico mezzo di escavazione);
- durante la coltivazione in progetto verrà mantenuta un'area di circa 535 mq intorno ai fabbricati esistenti che non sarà interessata dagli scavi;
- il materiale che, a seguito delle operazioni di vagliatura verrà considerato non utile, sarà reimpiegato pressoché interamente entro l'area di intervento (in sito verrà ricollocato circa il 60-65% del materiale tratto in cava) e utilizzato per il ripristino morfologico delle scarpate e i primi 30 cm di materiale scavato costituiranno il terreno vegetale, che opportunamente stoccato, verrà reimpiegato in sito per le operazioni di recupero;

Dal punto di vista delle ricadute sulla salute umana, non si ravvedono, per quanto di competenza, criticità nel contesto in esame e si ritiene che l'opera possa essere

esclusa dalla fase di VIA ritenendo comunque opportuno il rispetto delle seguenti condizioni ambientali riguardanti la fase di progettazione esecutiva e di cantiere:

a) al fine di prevenirne il dilavamento e mantenerne le caratteristiche mineralogiche e di fertilità, il terreno e il materiale verde accantonato dovrà essere mantenuto idoneo al suo reinterro e all'eventuale semina.

Nell'accantonamento dei cumuli di terreno vegetale derivanti dalle operazioni di scotico dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti atti ad evitare lo sviluppo di specie infestanti e che possono causare allergia come ad es. l'ambrosia artemisifolia;

b) poiché sono previsti scavi e rinterri, movimentazione e stoccaggio dei materiali di estrazione, durante le operazioni di coltivazione e di ritombamento della cava dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione al fine di evitare lo sviluppo, il sollevamento e la diffusione di polveri nell'ambiente circostante e nelle aree confinanti da parte dei mezzi d'opera, (es. inumidimento delle strade di accesso e dei percorsi interni e limitazione delle velocità dei mezzi d'opera e dei camion). La movimentazione e lo stoccaggio dei materiali, dovranno effettuati in condizioni di sicurezza, evitando la dispersione di materiale pulverulento, sversamenti accidentali al suolo di liquidi, e, per quanto possibile, ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività. I mezzi devono mantenere velocità adeguate e, preferibilmente, dovranno essere utilizzati mezzi d'opera corrispondenti alle direttive europee sulle emissioni dei gas di scarico in vigore alla data di inizio dei lavori.

c) i luoghi di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Qualora nella gestione dell'impianto siano impiegati più di tre lavoratori, il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell'art. 67 del citato D.Lgs, a produrre Notifica di Insediamento all'organo di vigilanza competente per territorio. In particolare, dato il contesto operativo, dovrà essere posta particolare attenzione alla viabilità interna dell'area, alle persone e ai veicoli coinvolti nella fase di scavo in particolare nelle zone in pendenza così come previsto da art.108 e allegato XVIII D.Lgs 81/08 (ad es. alla corretta segnalazione dei percorsi di cantiere divisi per uomo e mezzi, alla difesa dei posti di lavoro e di passaggio dal pericolo di caduta o investimento di materiali accumulati in dipendenza dell'attività lavorativa).

• con nota prot. ric. n. 18370 del 24.03.2022, la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere** ha trasmesso il Parere unico regionale.

- Il Settore Geologico, nel parere prot. 3062 del 21/03/2023, rileva “significative interferenze tra l'intervento di coltivazione delle discariche in esame e l'equilibrio idrogeologico del territorio del settore oggetto di intervento e dei suoi intorni” e propone l'assoggettamento del progetto a Valutazione d'Impatto Ambientale.

- Il Settore Tecnico Piemonte Sud, nel parere di propria competenza evidenzia la necessità di verificare eventuali interferenze tra i lavori di coltivazione mineraria ed eventuali superfici boscate, che al momento non sono desumibili dalla documentazione presentata.

Tenuto conto che l'intervento ricade su di un versante potenzialmente fragile dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico, si ritiene indispensabile approfondire e valutare tutti gli impatti derivanti dall'attività estrattiva.

Pertanto, per quanto di competenza, si propone che il progetto sia sottoposto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 4 aprile 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i., autorizzazione ex L.R. 45/89 e autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04.
 2. Dal punto di vista tecnico, il progetto proposto prevede di intervenire su un'area di discarica mineraria, estesa circa 1 ha, attualmente rinaturalizzata, sulla quale si intende movimentare una volumetria di materiale totale pari a circa 68.466 m³, a fronte di un prelievo di utile piuttosto ridotto (35%-40% del materiale mobilizzato in totale); il materiale lapideo presente deriva infatti non da un giacimento in posto, ma da un accumulo di sfridi di cava originato dalla selezione operata durante le passate attività di coltivazione mineraria di quarzite, esistenti in zone limitrofe.
 3. Dal punto di vista ambientale, sulla base dello stato dei luoghi, che si può desumere dagli elaborati presentati, emerge che l'area, oggetto dell'avvenuto conferimento degli scarti lapidei, è stata nel tempo ricolonizzata da vegetazione spontanea sia erbacea, che arboreo/arbustiva, pertanto, allo stato attuale, non parrebbero risultare più evidenti i segni della passata attività antropica; per tale motivo l'attività di "coltivazione mineraria" proposta e l'allestimento del relativo cantiere (viabilità, aree di servizio, ecc.), coinvolgeranno aree su cui si è insediata da tempo vegetazione pioniera, individuata nella cartografia regionale come Boscaglie di Invasione e comporteranno di conseguenza la trasformazione di tali soprassuoli forestali.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province

Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 13243 del 03.03.2022 del **Comune di Sanfront**, la nota prot. ric. n. 17772 del 22.03.2022 dell'**ASL CN1** e la nota prot. ric. n. 18370 del 24.03.2022 della **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) l'area, oggetto dell'intervento, è stata nel tempo ricolonizzata da vegetazione spontanea sia erbacea, che arboreo/arbustiva;
- b) allo stato attuale, non parrebbero risultare più evidenti i segni della passata attività antropica;
- c) l'attività di "coltivazione mineraria" proposta e l'allestimento del relativo cantiere (viabilità, aree di servizio, ecc.), coinvolgeranno aree su cui si è insediata da tempo vegetazione pioniera, individuata nella cartografia regionale come Boscaglie di Invasione e comporteranno di conseguenza la trasformazione di tali soprassuoli forestali;
- d) allo stato attuale i materiali che si intende estrarre costituiscono il potente substrato (regolite) sul quale si sono insediate negli ultimi 30 anni formazioni arboree pioniere a prevalenza di betulla, costituenti un ampio bosco;
- e) le superfici interessate dal progetto sono sottoposte a molteplici vincoli di carattere ambientale e territoriale, in particolare la zona è ricompresa tra le aree incluse nella "Dichiarazione di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136, lettere c) e d) del D.lgs 42/2004, (come correttamente segnalato nello Studio Preliminare Ambientale presentato), nella cui scheda di riferimento sono tra l'altro riportate specifiche prescrizioni in merito all'esercizio di eventuali attività estrattive su dette aree;
- f) la percentuale del recupero della quarzite nel substrato oggetto di estrazione, per quanto dichiarato, sia potenzialmente dell'ordine del 35-40 %;
- g) dagli elaborati presentati, non è chiaro come si intenda operare per ricollocare definitivamente i rifiuti di estrazione all'interno della stessa area di cava, al termine delle operazioni di vagliatura e selezione del materiale;
- h) la viabilità esistente, proposta quale accesso all'attività in esame, risulta limitrofa a nuclei abitati di carattere rurale e, allo stato attuale, parrebbe comportare criticità da valutare in modo approfondito;
- i) il cap. 4.3 "Interventi di Mitigazione e Recupero Ambientale" presenta alcune criticità relativamente alla formulazione del miscuglio per gli inerbimenti e alle specie arboree e arbustive di cui si prospetta l'utilizzo, alcune delle quali probabilmente poco adatte alle condizioni stazionali post opera;
- j) In data 4 aprile 2023, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 21388 del 05.04.2023 (**Allegato n. 1**) e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Cave di cui alla nota prot. ric. n. 20489 del 03.04.2023 (**Allegato n. 2**), istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di**

Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate e viste le caratteristiche ecosistemiche e paesaggistiche del sito in oggetto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE** alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 16.02.2023 con prot. di ric. n. 9781, da parte del legale rappresentante della società Dossetto F.lli Lavorazioni Pietre s.n.c. di Dossetto Alex & C., con sede legale in Via Giannotti n. 16 a Sanfront, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 4 aprile 2023, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti sulle componenti ambientali coinvolte, la procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., dovrà tenere conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i. dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.
- 3. DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (Allegato n. 1) e copia parere tecnico istruttorio del Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Cave (Allegato n. 2) i cui originali sono depositati agli atti del procedimento.

STABILISCE

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale